



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/02755**
Del: **23/04/2020**
Esecutivo da: **23/04/2020**
Proponente: **Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Attività produttive**

OGGETTO:

Indicazioni applicative ordinanza regionale 41 2020

LA DIRETTRICE

Premesso che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione” consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Visto come con Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 la Regione Toscana abbia inteso consentire alle suddette attività la possibilità di effettuare vendita per asporto di cibi e bevande, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;

Considerato che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibi e bevande, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

Ritenuto:

- conseguentemente che la citata Ordinanza debba applicarsi a tutte le fattispecie di “attività dei servizi di ristorazione” di cui al citato DPCM ma anche consentendo a tutte le attività del settore alimentare che possono quindi di vendere per asporto cibi e bevande, sia che si tratti di attività artigianali che commerciali;
- altresì che rientrino nella previsione della citata Ordinanza anche i posteggi su area pubblica di generi alimentari;

- che a tutte queste attività si debba applicare l'Ordinanza Regione Toscana n. 38 del 18.04.2020 per quanto attiene alle misure da adottare negli ambienti di lavoro e a quelle specifiche per gli esercizi commerciali;
- che rimane vietato in ogni caso il consumo sul posto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni;

Visti:

- gli art.107 comma 3 e 183 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 81 comma 3) dello Statuto del Comune di Firenze, relativo all'immediata esecutività delle determinazioni;
- l'art 23 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 423/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2019/00088 del 12.11.2019;

D E T E R M I N A

1. di precisare che in sede applicativa, il punto 1 dell'Ordinanza Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020, sia da riferire a tutte le "attività dei servizi di ristorazione" la cui ordinaria attività risulta sospesa fino al 3 maggio ai sensi del DPCM 10.04.2020, comprese le attività di gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e gastronomie, sia che si tratti di attività artigianali che commerciali, compresi i posteggi su area pubblica di generi alimentari;
2. di precisare che anche a queste attività cui viene consentita l'apertura ai fini della sola vendita per asporto di cibi e bevande, si applica l'Ordinanza Regione Toscana n. 38 del 18.04.2020 circa le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro ed esercizi commerciali;
3. di stabilire come riferimento per l'applicazione dell'Ordinanza Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020 la scheda sintetica sotto riportata:

Ordinanza Regione Toscana 41 del 22.04.2020 (in vigore dal 24 aprile)

<p>BAR – RISTORANTI</p> <p>ATTIVITA' ARTIGIANALI ovvero le imprese iscritte al relativo Albo degli Artigiani che vendono nel luogo di produzione o locale attiguo (pasticcerie, gelaterie, gastronomie, rosticcerie etc.)</p> <p>GELATERIE, PASTICCERIE, ROSTICCERIE E GASTRONOMIE COMMERCIALI</p>	<p>In base al Dpcm 10.04.2020 (art. 1 lett.aa) tali attività sono SOSPESE. Fino ad oggi è consentita la sola consegna al domicilio.</p> <p>In base alla Ordinanza Reg. Tosc. n. 41 del 22.04.2020, a partire dal 24 Aprile, è consentita la vendita per asporto (ovvero il ritiro dei prodotti ordinati presso l'esercizio) a queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previo ordine per telefono o <i>online</i>; - la consegna dovrà avvenire previo appuntamento in modo dilazionato nel tempo e per un cliente alla volta; - il cliente non può sostare nel locale se non per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; - NON è consentito il consumo sul posto.
--	--

	<p style="text-align: center;"><i>Nessuna comunicazione è dovuta al Comune</i></p> <p>Si ricorda che, sempre in base al Dpcm 10.04.2020, non è consentito recarsi fuori Comune se non per motivi lavorativi, di necessità o di salute. Pertanto questa modalità di acquisto per asporto presso esercizi fuori Comune di residenza non è consentita: è comunque garantita la consegna al domicilio.</p> <p>Si ricordano infine le misure di contenimento per gli esercizi commerciali stabilite dall'Ordinanza Reg. Tosc. n. 38 del 18.04.2020 (sanificazione del locale, mascherine, guanti, gel sanificante, pannelli di separazione, distanziamento clienti in attesa etc.)</p>
ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI	In base al Dpcm 10.04.2020 (art. 1 lett.z) tali attività possono stare aperte.
POSTEGGI DI GENERI ALIMENTARI	<p>In base alla Ordinanza Reg. Tosc. n. 41 del 22.04.2020 è consentita la vendita per asporto (ovvero ritirare i prodotti ordinati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - previo ordine per telefono o <i>online</i>; - la consegna dovrà avvenire previo appuntamento in modo dilazionato nel tempo e per un cliente alla volta; - il cliente non può sostare nel locale se non per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; - NON è consentito il consumo sul posto. <p>Restano ferme le misure di igienico sanitarie previste dall'ordinanza Reg. Tosc. n. 38 del 18.04.2020.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna comunicazione è dovuta al Comune</i></p>

Firenze, lì 23/04/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 23/04/2020